

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4248 del 02/11/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. EUROFORAGGI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Serachieda n.1/C. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di essiccamento di sostanze vegetali sito nel Comune di Forlì, Via Serachieda n. 1/C.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4362 del 02/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno due NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. EUROFORAGGI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Serachieda n.1/C. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di essiccamento di sostanze vegetali sito nel Comune di Forlì, Via Serachieda n. 1/C.**

## **IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di ARPA n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 31/12/2015, acquisita ai Prot. Com.li 113455, 113458, 113469 e dalla Provincia di Forlì-Cesena ai Prot. Prov.li n. 110433, 110435, 110442 da **EUROFORAGGI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.** nella persona di Giovanni Bagioni, in qualità di Amministratore Unico, con sede legale in Comune di Forlì, Via Serachieda n. 1/C, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di essiccamento di sostanze vegetali sito nel Comune di Forlì, Via Serachieda n. 1/C, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 20/01/2016 Prot. Com.le 4183, acquisita da Arpae al PGFC/2016/670, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

**Considerato** che con Atto Prot. Com.le 16419 del 26/02/2016, acquisito da Arpae al PGFC/2016/2681, il Responsabile del SUAP del Comune di Forlì ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

**Vista** la richiesta di integrazioni, riguardante la documentazione di impatto acustico formulata dal SUAP del Comune di Forlì con Nota Prot. Com.le n.17076 del 01/03/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/2843;

**Dato atto** che in data 03/03/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì documentazione integrativa volontaria relativa allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, acquisita al Prot. Com.le 17992 e da Arpae al PGFC/2016/2984;

**Atteso** che, a seguito di richiesta da parte della Ditta, in data 09/03/2016 il SUAP del Comune di Forlì con Nota Prot. Com.le n. 20043, acquisita da Arpae al PGFC/2016/3365 ha concesso una proroga di 30 giorni al termine per la presentazione delle integrazioni;

**Dato atto** che in data 07/04/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 29691 ed al PGFC/2016/4998;

**Dato atto** che con nota PGFC/2016/7449 del 18/05/2016, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

**Atteso** che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 27/05/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le seguenti valutazioni rispetto alle singole autorizzazioni settoriali:

- in merito alle emissioni in atmosfera, ha ritenuto necessario richiedere documentazione integrativa;
- in merito allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, con Atto Prot. Com.le n. 31157 del 12/04/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/5340, il Comune di Forlì ha rilasciato autorizzazione allo scarico;
- in relazione alla valutazione di impatto acustico, ha ritenuto necessario richiedere documentazione integrativa;
- ha ritenuto di aggiornarsi a seguito del ricevimento delle integrazioni relative alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico;

**Atteso** che la documentazione integrativa scaturita dalla Conferenza di Servizi è stata richiesta alla ditta da Arpae con Nota PGFC/2016/8208 del 30/05/2016;

**Tenuto conto** che in data 30/06/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Com.le 56703 ed al PGFC/2016/9717;

**Dato atto** che con nota PGFC/2016/12508 del 24/08/2016, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

**Atteso** che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 02/09/2016, valutata la documentazione presentata e la successiva documentazione integrativa trasmessa, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera, ha espresso parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionato al rispetto delle prescrizioni e dei limiti come riportato in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione del quadro riassuntivo delle emissioni aggiornato;
- in merito allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali ha confermato quanto riportato nella precedente seduta del 27/05/2016;
- in merito alla valutazione di impatto acustico, il Comune di Forlì con mail del 25/08/16 ha comunicato: *“la ditta ha trasmesso in data 29/6/16 la documentazione integrativa richiesta nella precedente Conferenza di servizi, si provvederà pertanto a redigere parere o nulla-osta a seguito di parere Arpae”*.
- ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione del quadro riassuntivo delle emissioni aggiornato e del parere o nulla osta in materia di acustica da parte del Comune di Forlì.

**Tenuto conto** che in data 05/09/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì integrazione volontaria inerente l'aggiornamento del quadro riassuntivo delle emissioni, acquisita al Prot. Com.le 74491 e da Arpae al PGFC/2016/13030;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoriportati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 13/10/2016;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: Atto Prot. Com.le n. 31157 del 12/04/2016, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì avente ad oggetto *“AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE DOMESTICHE CONVOGLIATE IN FOSSO STRADALE - PROVENIENTI DALL'INSEDIAMENTO DOVE SI SVOLGE L'ATTIVITA' DI ESSICAMENTO SOSTANZE VEGETALI DITTA: EUROFORAGGI SOC. AGR. SRL SITO IN VIA SERACHIEDA 1/C FOGLIO 85 PARTICELLA 102”*, corredato da apposita planimetria di riferimento, acquisito da Arpae al PGFC/2016/5340;
- Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995: Atto Prot. Com.le n. 80390 del 26/09/2016 a firma della Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì avente ad oggetto *“AUA Ditta SOC. AG. EUROFORAGGI SRL – Via Serachieda, 1/C Loc. Casemurate - RIF. PG. 000113455/15–NULLA-OSTA ACUSTICO CONDIZIONATO”*, acquisito da Arpae al PGFC/2016/14116;

**Dato atto** che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B e Relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Dato atto** che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione n. 24 del 06/02/2002 prot. n. 39601/01 rilasciata, ai sensi dell'art. 15/a ex DPR 203/88, dal Dirigente del Servizio Risorse Idriche, Atmosferiche e Smaltimento Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena a AGRIEUROPA;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n.

59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **EUROFORAGGI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **EUROFORAGGI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.** (C.F./P.IVA 03575840404) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via Serachieda n.1/C, **per lo stabilimento di essiccamento di sostanze vegetali sito nel Comune di Forlì, Via Serachieda n. 1/C.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;**
  - **Nulla-osta acustico** art. 8 co.6 L. 447/1995.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B e Relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto;
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di

conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 24 del 06/02/2002 prot. n. 39601/01 rilasciato, ai sensi dell'art. 15/a ex DPR 203/88, dal Dirigente del Servizio Risorse Idriche, Atmosferiche e Smaltimento Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena, in scadenza al 31/12/15 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Con l'istanza di AUA in oggetto vengono richiesti il rinnovo della precedente autorizzazione e contestualmente le seguenti modifiche:

- dismissione di due delle tre linee di essiccazione esistenti, e relative emissioni E1 e E3,
- nuova emissione E4 derivante dal trasporto pneumatico del materiale;
- nuova emissione E5 derivante dall'aria di raffreddamento del pellet.

Con nota PGFC/2016/2402 del 23/02/2016 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria complessiva di tutte le emissioni presenti nello stabilimento.

La Conferenza di Servizi, nella seduta del 27/05/16, ha rinviato la pratica al fine di acquisire documentazione integrativa in materia di emissioni in atmosfera.

Con PEC del 30/05/16 PGFC/2016/8208 è stata trasmessa alla Ditta la richiesta di integrazioni succitata, indicando un tempo massimo di 30 giorni dal ricevimento per la trasmissione della documentazione al SUAP.

Con PEC del 30/06/16, acquisita al prot. PGFC/2016/9717, il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 29/06/16.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 02/09/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

*Emissione E2 essiccatoio rotante* – L'essiccatoio è dotato di bruciatore alimentato a metano di potenza termica inferiore a 3 MW. Questa emissione non è sottoposta ad autorizzazione in quanto è classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo proveniente da un impianto compreso alla lettera v-bis) punto 1. “*impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a GPL o a biogas*” della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

*Emissione E4 trasporti pneumatici* - L'attività è compresa ai punti 4.1.1 “Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare” e 4.1.2 “Frantumazione, macinazione di prodotti vari” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nei quali si stabilisce un valore limite per l'inquinante “materiale particellare” pari a 20 mg/Nmc, mentre si ritiene che non sia applicabile il valore limite per le polveri riportato all'Allegato 4.20 “Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g” alla D.G.R. 2236/09, considerato che l'attività svolta dalla Ditta non è pertinente con il citato Allegato 4.20 e che, in ogni caso, il prodotto macinato dalla Ditta presenta una pezzatura grossolana, non paragonabile alla farina da molitura dei cereali. Si applica, pertanto, il succitato valore limite pari a 20 mg/Nmc per l'inquinante “materiale particellare”, con obbligo di effettuare i controlli di messa a regime e, successivamente,

con periodicità almeno annuale.

*Emissione E5 raffreddatore* - L'attività è compresa al punto 4.1.1 "Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel quale si stabilisce un valore limite per l'inquinante "materiale particellare" pari a 20 mg/Nmc, mentre si ritiene che non sia applicabile il valore limite per le polveri riportato all'Allegato 4.20 "Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g" alla D.G.R. 2236/09, considerato che l'attività svolta dalla Ditta non è pertinente con il citato Allegato 4.20 e che, in ogni caso, il prodotto macinato dalla Ditta presenta una pezzatura grossolana, non paragonabile alla farina da molitura dei cereali. Si applica, pertanto, il succitato valore limite pari a 20 mg/Nmc per l'inquinante "materiale particellare", con obbligo di effettuare i controlli di messa a regime e, successivamente, con periodicità almeno annuale.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 02/09/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione del quadro riassuntivo delle emissioni aggiornato.

Con PEC del 05/09/16 PGFC/2016/13030 la Ditta ha trasmesso una integrazione volontaria inerente l'aggiornamento del quadro riassuntivo delle emissioni.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nei verbali delle sedute del 27/05/16 e del 02/09/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 21/12/2015 P.G.N. 113455, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

### **EMISSIONE N. 2 – ESSICCATOIO ROTANTE**

proveniente da un impianto compreso alla lettera v-bis) del punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

## **D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di essiccamento di sostanze vegetali sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

### **EMISSIONE N. 4 – TRASPORTI PNEUMATICI**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali 20 mg/Nmc

### EMISSIONE N. 5 – RAFFREDDATORE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	35.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali 20 mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito [www.arpae.emr.it](http://www.arpae.emr.it) (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [http://www.arpae.emr.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 4 e N. 5** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpae.emr.it)) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 4 e N. 5**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni N. 4 e N. 5** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpae.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 4 e N. 5 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

## **SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE**

### **PREMESSA**

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 113455 del 31.12.2015 presentata dalla Sig. Bagioni Giovanni nato a Ravenna il 06.02.1968 e residente a Forlì in via Spreti,6 in qualità di legale rappresentate della ditta EUROFORAGGI Soc. Agr. A.r.l., tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche convogliate in fosso stradale provenienti dall'insediamento dove si svolge l'attività di essiccamento sostanze vegetali sito in Via Serachieda 1/C (Foglio 85 particella 102) individuati negli atti presentati;
- Visto il parere ARPAE Sez. Prov.le di Forlì – Cesena, acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 18161 del 04.03.2016;
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 74 lettera g) del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endo- procedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

### **PRESCRIZIONI**

Lo scarico di cui in premessa, è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- |  |   |
|--|---|
| - Responsabile dello scarico:                            | Bagioni Giovanni  |
| - Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico: | Via Serachieda1/C   |
| - Destinazione dell'insediamento:                        | Servizi Igienici annessi ad attività di essiccazione sostanze vegetali; |
| - Classificazione dello scarico:                         | acque reflue domestiche   |

- Potenzialità dell'insediamento 9 A.E.
- Recettore dello scarico: Fosso stradale  
fossa imhoff da 10 AE
- Sistemi di trattamento prima dello scarico: filtro batterico anaerobico da MC 6.67 (h 1,50m)

2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
3. La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un Depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque.
4. La fossa Imhoff, e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli
5. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
6. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
7. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013..
8. I sistemi di trattamento previsti dovranno essere dimensionati secondo i parametri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2003, n° 1053.
9. All'atto della domanda di rinnovo dell'AUA dovrà essere allegata la documentazione relativa alle manutenzioni eseguite ai sistemi di trattamento dei reflui.
10. Devono essere osservate tutte le prescrizioni dell'autorizzazione con particolare riferimento alla manutenzione degli impianti ed alla conservazione dei documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi.
11. Allorquando la zona verrà inserita all'interno degli agglomerati serviti da fognatura ed entrerà in funzione il nuovo sistema delle fognature, ad esse dovrà essere collegata la rete interna secondo le prescrizioni tecniche che saranno date.
12. Ai piedi delle colonne convoglianti unicamente scarichi con accentuata presenza di detersivi (scarichi di lavatoi e lavatrici) dovranno essere installati idonei pozzetti-trappola, in cui periodicamente dovranno essere eseguite operazioni di espurgo del "cappellaccio" formatosi;

13. Sono ammessi unicamente scarichi domestici (cucine, WC, lavatoi, lavanderie domestiche);
14. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, concessione di immissione in fosso stradale, ecc. nonché ogni eventuale diritto di terzi.
15. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
16. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;
17. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive.

ALLEGATO: schema di rete fognaria

## **IMPATTO ACUSTICO**

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

### **PREMESSA**

Vista la domanda di AUA presentata dalla SOC. AG. EUROFORAGGI SRL Via Serachieda, 1/C Loc. Casemurate contenente la documentazione di impatto acustico a firma del TCA E. Missiroli;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi del 27/5/2016 con cui si richiedono integrazioni alla documentazione di impatto acustico ;

Viste le integrazioni pervenute al Comune di Forlì in data 29/06/16 P.G. 0056685;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi del 02/9/2016 ;

Visto il parere Arpae – Distretto di Forlì pervenuto al Comune di Forlì in data 15/9/2016 P.G. 0077696;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

### **PRESCRIZIONI**

1. l'attività, ovvero l'attivazione delle sorgenti sonore della ditta, dovrà essere effettuata nel solo periodo diurno (6.00-22.00);
2. entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione unica ambientale dovrà essere presentata, al Comune di Forlì e ad Arpae – Distretto di Forlì, una relazione tecnica a firma di TCA contenente l'esito di fonometrie post operam da effettuarsi in corrispondenza dei recettori R1 e R2, al fine di verificare il rispetto del limite di immissione differenziale ai recettori limitrofi alla ditta, anche alle prime ore del mattino. In particolare si richiede che venga effettuata una misura di rumore residuo ed una di rumore ambientale in due periodi temporali consecutivi alle prime ore del mattino, in specifico 30 minuti per il rumore residuo, dalle ore 6.00 alle 6.30, e 30 minuti, dalle ore 6.30-7.00, con attività a regime comprese le macchine operatrici, per il rumore ambientale.

Resta fermo che qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico da presentare agli enti competenti, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge,

Si avverte che il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolora dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**